

Presenza di posizione sul diritto d'autore

A. Situazione iniziale

1. L'articolo 13 della legge sul diritto d'autore (LDA) recita: «Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro remunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito».

2. Tale compenso è stabilito dalla tariffa comune (TC) 5, che fino ad ora è stata di fatto applicata unicamente alla locazione (contributo per esemplare di opera): « Non vengono considerate remunerazioni ai sensi della presente tariffa tasse d'iscrizione uniche, quote annuali di sociariato o altre tasse d'amministrazione riscosse periodicamente che non vengono effettuate in occasione di ogni locazione, quando il locatore è una biblioteca di pubblica utilità e copre così una parte delle spese d'esercizio. » (cifra 1.4).

3. A causa del calo delle indennità da locazione, Pro Litteris ha richiesto un'estensione della base tariffaria anche alle quote associative annuali ecc. Bibliosuisse ha respinto tale richiesta, che Pro Litteris ha di conseguenza presentato alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore (CAF).

4. Con la decisione del 10 dicembre 2018, la CAF ha sostanzialmente accolto questa richiesta, eliminando la cifra 1.4 dall'attuale TC 5. Pertanto, anche le tasse d'iscrizione, le quote associative e le tasse d'amministrazione (come i forfait annuali ecc.) sono soggette all'obbligo d'indennizzo, con queste limitazioni: le remunerazioni versate dagli utenti sono soggette all'obbligo d'indennizzo solo per metà, mentre le «tasse d'iscrizione di diritto pubblico delle scuole superiori» sono completamente escluse.

5. Bibliosuisse si è successivamente opposta a questa estensione della tariffa al prestito di opere nell'ambito della revisione della LDA e ha cercato di chiarire la distinzione tra locazione e prestito a livello legislativo. In fase di consultazione il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno attribuito grande importanza alle biblioteche. In seguito a questa campagna, le biblioteche hanno avuto ampio riscontro in tutti i media principali. Questo grazie anche al supporto e alla collaborazione con gli enti pubblici promotori delle biblioteche e, in particolare, con i loro organi e le organizzazioni: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Associazione dei comuni svizzeri, Unione delle città svizzere, Swissuniversities e Federazione degli utenti dei diritti d'autore e dei diritti affini (Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer, DUN). Soppesando gli interessi di biblioteche e proprietari dei diritti d'autore, tuttavia, il Parlamento non è riuscito a trovare una soluzione chiara a favore delle prime. Le attività coordinate hanno portato a

risultati rispettabili nelle votazioni in entrambe le camere, tanto è vero che adesso la legge stabilisce che le biblioteche devono sottostare a «tariffe preferenziali».

6. Bibliosuisse ha presentato ricorso contro la decisione della CAF davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF). Inizialmente si trattava di attendere la decisione politica del Parlamento sulla questione. Una volta adottata la legge riveduta, Bibliosuisse ha analizzato la nuova situazione assieme alle rappresentanze degli enti suddetti. Poiché il TAF non ha concesso l'effetto sospensivo, richiesto quale misura cautelare, la nuova TC 5 è di fatto applicabile a partire dal 1° gennaio 2019 e rimane dunque in vigore finché il TAF non decida altrimenti.

7. La nuova TC 5 estende l'obbligo di remunerazione dei diritti d'autore a tutte le biblioteche pubbliche, colpendo e gravando in particolare sulle biblioteche piccole e piccolissime. Ad essere maggiormente svantaggiate sono proprio le biblioteche con una situazione finanziaria difficile, le quali dipendono dai forfait annuali o dagli abbonamenti per finanziare la loro attività. Inoltre, le motivazioni adottate per la decisione della CAF sono del tutto arbitrarie e contraddittorie. Il Comitato di Bibliosuisse, ossia dell'associazione svizzera delle biblioteche, si fa quindi portavoce di queste ultime e all'unanimità ritiene che questa decisione sia inaccettabile e sia necessario adoperarsi per una soluzione migliore.

8. In una prospettiva di lungo periodo, non c'è dubbio che l'utilizzo delle biblioteche debba essere reso ancora più agevole. Nell'era della digitalizzazione e dell'Open Access, solo un accesso libero e gratuito alle informazioni è al passo con i tempi. In quanto istituzioni e luoghi di istruzione formale e informale, le biblioteche sono elementi importanti per sostenere la trasformazione verso una società digitale e pilastri fondamentali della democrazia, poiché la loro offerta fornisce una base per la libera formazione delle opinioni. Bibliosuisse raccomanda pertanto agli enti promotori di rinunciare quanto prima a qualsiasi indennità per l'utilizzo delle biblioteche.

9. In attesa che il principio di gratuità delle biblioteche si imponga dappertutto, Bibliosuisse si impegna a cercare una soluzione ottimale in via extragiudiziale per gli istituti colpiti. Il Comitato ha definito i criteri per tale soluzione.

B. Criteri per la soluzione

1. Occorre evitare l'onere unilaterale per le piccole biblioteche con tasse per il loro utilizzo.
2. Lo sgravio per le biblioteche colpite si ottiene con una remunerazione forfettaria a livello cantonale.
3. L'onere burocratico deve essere ridotto al minimo, effettuando una riscossione anticipata in un'unica soluzione per l'intero periodo tariffario.
4. Il calcolo per la remunerazione forfettaria deve far riferimento in linea di principio e in termini di volume alla decisione della CAF. Inoltre, deve essere considerata la tariffa preferenziale ai sensi del nuovo art. 60 LDA.

C. Ulteriore procedura

1. Sistemazione del nuovo modulo di raccolta dati tra gli amministratori di Bibliosuisse, DUN e Pro Litteris.
2. Discussione e sistemazione della procedura tra Pro Litteris, Bibliosuisse, rappresentanza della CDPE, Associazione dei comuni svizzeri, Unione delle città svizzere e DUN.
3. Accordo scritto sui risultati delle trattative tra Pro Litteris, Bibliosuisse e gli organi degli enti promotori.
4. Istanza di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale da parte di Pro Litteris e Bibliosuisse.
5. Invio del formulario di raccolta dati da parte di Pro Litteris assieme a una lettera di accompagnamento di Bibliosuisse con le seguenti informazioni: La raccolta dati conseguente alla decisione della CAF avviene una sola volta per l'intero periodo contrattuale 2019-21 e vale per tutto il triennio. Per il momento non saranno emesse fatture a carico delle biblioteche, ma si cercherà di ottenere una remunerazione forfettaria a livello cantonale basata su tale raccolta dati. Solo in caso di esito negativo, si procederà all'addebito diretto a carico delle biblioteche.
6. Analisi della raccolta dati e calcolo della remunerazione dovuta, suddivisa per cantone, da parte di Pro Litteris.

7. Proposta alla CDPE di una remunerazione forfettaria da parte dei cantoni mediante un'integrazione alla TC 7.
8. Decisione della CDPE a favore di una remunerazione forfettaria da parte dei cantoni mediante un'integrazione alla TC 7 o soluzione analoga.
9. Ritiro del ricorso di Bibliosuisse dinanzi al TAF.
10. Raccolta dati o fatturazione alle biblioteche in assenza di una soluzione per la remunerazione forfettaria.